

GLI IMPATTI DEL PACCHETTO OMNIBUS SU CSRD, TASSONOMIA E CSDDD

FONTE: FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE.

COSA CAMBIA PER CSRD

- **Previsione:** riduzione del perimetro di applicazione. Si escludono le imprese con meno di mille dipendenti, 50 milioni di euro di fatturato e 25 milioni di euro di patrimonio netto.
Effetto: si riduce dell'80% il numero di imprese soggette agli obblighi di reporting (da 50 mila a meno di 7 mila).
- **Previsione:** sospensione obbligo di rendicontazione per alcune società già incluse. Posticipo di due anni (2028) per alcune aziende che avrebbero dovuto conformarsi nel 2026 o 2027 (le imprese della seconda ondata).
Effetto: ritardo nei dati.

COSA CAMBIA PER LA DISCLOSURE SULLA TASSONOMIA UE

- Obbligo limitato alle imprese con più di mille dipendenti e un fatturato maggiore di 450 milioni di euro.
- Si introduce una soglia minima di materialità per le attività da rendicontare, e una semplificazione dei template.
- Sarà possibile rendicontare un allineamento parziale delle attività, premiandone il percorso di transizione nel tempo.
- Le attività che incidono per meno del 10% su fatturato, CapEx e attivi totali sono esentate dalla valutazione di allineamento alla Tassonomia.
- I criteri più complessi da applicare saranno semplificati, come il DNSH per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento da sostanze chimiche.
- Escluse dal denominatore del Green Asset Ratio (GAR) le esposizioni verso imprese non soggette alla CSRD.

COSA CAMBIA PER CSDDD

- **Riduzione degli obblighi di due diligence**
Prevista solo per i partner commerciali diretti. L'obbligo di due diligence sulla catena di fornitura completa vale solo in presenza di informazioni credibili su impatti negativi. Le grandi aziende potranno chiedere solo informazioni essenziali alle PMI nella loro catena di valore, evitando richieste "sproporzionate".
- **Monitoraggio dei fornitori meno frequente**
Salvo casi di rischio concreto, il monitoraggio va effettuato ogni cinque anni anziché annualmente, con valutazioni ad hoc ove necessario.
- **Rimosso l'obbligo di risoluzione contratti per inadempienza**
Non è più obbligatorio interrompere le relazioni commerciali in caso di verificati impatti negativi, ma sospenderle: collaborazione con il fornitore per cercare una soluzione.
- **Piani di transizione sì, ma non necessariamente con azioni attuative**
Le aziende non sono più tenute ad adottare misure per l'attuazione dei piani di transizione climatica, pur mantenendo l'obbligo della loro adozione formale.
- **Rimossa la possibilità di una due diligence su investimenti e finanziamenti per il settore finanziario**
Eliminata la clausola per valutare di inserire obblighi di due diligence per gli operatori finanziari anche sulle operazioni di investimento e finanziamento.
- **Responsabilità civile secondo le leggi nazionali e sanzioni slegate dal fatturato**
La responsabilità civile è definita dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro e non più a livello europeo. Le sanzioni finanziarie non sono più basate sul fatturato globale dell'azienda.
- **Armonizzazione a livello UE**
Regole nazionali più severe limitate a pochi ambiti (rischio, catena del valore, sanzioni). Inoltre, gli Stati membri non potranno introdurre requisiti aggiuntivi rispetto alla CSDDD.